



Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato  
e storia costituzionale

### [Sentenza n. 127 del 2021](#)

Presidente: Giancarlo Coraggio - Giudice relatore e redattore: Francesco Viganò  
*decisione del 12 maggio 2021, deposito del 21 giugno 2021*

#### **Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale**

*atto di promovimento: ordinanza n. [176 del 2020](#)*

##### **parole chiave:**

RILEVANZA – PROCESSO PENALE – GIUDIZIO ABBREVIATO CONDIZIONATO

##### **disposizioni impugnate:**

-artt. 438, comma 6, e 458, comma 2, del [codice di procedura penale](#)

##### **disposizioni parametro:**

- artt. 24 e 111 della [Costituzione](#)

##### **dispositivo:**

inammissibilità; trasmissione degli atti al Procuratore generale presso la Corte di cassazione

La decisione – originata dai dubbi del Tribunale ordinario di Lecce circa la compatibilità con gli artt. 24 e 111 della Costituzione degli artt. 438, comma 6, e 458, comma 2, del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevedono che, nel caso in cui il Gip rigetti la richiesta di giudizio abbreviato condizionato, l'imputato possa tempestivamente, nella fase dedicata alle questioni preliminari, riproporre la richiesta di rito alternativo al Giudice del dibattimento, e che questo possa sindacare la decisione del Gip ed ammettere il rito chiesto dall'imputato» – merita di essere segnalata soprattutto per alcuni profili di natura processuale.

Prima di porli in risalto, deve comunque riferirsi che la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni prospettate dal *giudice a quo*, in ragione della **erroneità delle premesse interpretative poste alla base dell'ordinanza di rimessione**: per mezzo di questa, infatti, si «lamenta una lacuna in realtà insussistente, stante la perdurante operatività della sentenza n. 169 del 2003», che aveva già dichiarato costituzionalmente illegittime le disposizioni impugnate, conseguentemente «divenute prive di oggetto» e, per l'appunto, inammissibili. Sotto tale aspetto, la decisione si limita ad applicare un principio consolidato nella giurisprudenza costituzionale, recentemente riaffermato dalle ordinanze n. 125 e n. 105 del 2020, esplicitamente richiamate.

Vi è, tuttavia, una peculiarità: nel caso di specie, **per la Corte non rileva la circostanza che «entrambe le disposizioni incise dalla sentenza n. 169 del 2003 [siano]state oggetto di modifiche ad opera di leggi successive, le quali non hanno espressamente incorporato nei testi risultanti dalle modifiche le addizioni operate da questa Corte ai testi originari»**: giacché – osserva la stessa Corte – «pur dovendosi rilevare che una espressa incorporazione di tali addizioni sarebbe stata maggiormente funzionale a garantire la certezza del diritto, in una materia così densa di implicazioni per i diritti fondamentali come il processo penale, si deve escludere – contrariamente a quanto ritenuto dal giudice *a quo* – che le modifiche in parola abbiano inteso vanificare gli effetti della sentenza n. 169 del 2003: la quale resta dunque pienamente operante» con riferimento a entrambe le

disposizioni impugnate. Ne consegue che, se «i dubbi del giudice rimettente si incentrano sulla possibilità per l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, di riproporre la richiesta, già rigettata dal giudice per le indagini preliminari, di giudizio abbreviato condizionata a una integrazione probatoria», in realtà «l'imputato che si sia visto rigettare la richiesta di giudizio abbreviato condizionato – in sede di udienza preliminare, ovvero dopo la notifica del decreto di giudizio immediato – può riproporre tale richiesta al giudice del dibattimento prima della dichiarazione di apertura del dibattimento medesimo, in forza della sentenza n. 169 del 2003: la quale continua a spiegare i propri effetti anche dopo le modifiche apportate agli artt. 438, comma 6, e 458, comma 2, cod. proc. pen., rispettivamente, dalla legge n. 33 del 2019 e dalla legge n. 103 del 2017». Dal che deriva, come si è anticipato, la dichiarazione dell'inammissibilità delle questioni sollevate.

Maggiormente degno di nota è, tuttavia, un secondo aspetto della decisione, ovvero il fatto che, prima di scrutinare le questioni di legittimità costituzionale, la Corte abbia sottolineato che «il **provvedimento con il quale il Presidente della sezione precedente del Tribunale di Lecce ha disposto la prosecuzione del giudizio a quo nonostante la pendenza del presente incidente di costituzionalità** non elide la **perdurante rilevanza delle questioni prospettate** dal Collegio rimettente»: ciò perché «dall'art. 18 delle *Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale* si desume [...] un **principio generale di autonomia del giudizio incidentale di costituzionalità**, che come tale non risente delle vicende di fatto successive all'ordinanza di rimessione» (viene citato il precedente della sentenza n. 270 del 2020); «sicché la rilevanza delle questioni rispetto alla decisione del processo *a quo* deve essere vagliata *ex ante*, con riferimento al momento della prospettazione delle questioni stesse» (in linea con quanto già affermato nella sentenza n. 84 del 2021), e tale rilevanza «permane anche nell'ipotesi patologica in cui il giudice precedente – revocando l'ordinanza di sospensione del processo *a quo* durante lo svolgimento dell'incidente di costituzionalità – abbia successivamente ritenuto di poter decidere a prescindere dalla decisione della Corte». Svoltata questa preliminare precisazione, la Corte ha ritenuto e dichiarato di non potere «esimersi dal rilevare **come detto provvedimento contrasti con quanto disposto dall'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87** (*Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale*)» e, per tale ragione, ha ordinato la «**trasmissione degli atti del presente giudizio al Procuratore generale presso la Corte di cassazione per gli eventuali provvedimenti di competenza**».

*Pietro Masala*